

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 404 del 1 Marzo 2019**

#### **CONVENZIONE CON FINTECNA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

#### **LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUALITÀ 2017**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06 giugno n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 22 giugno 2012 n.83, come convertito con modifiche e integrazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e recante misure urgenti per la crescita del paese, all'art. 10, comma 14, dispone che, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i commissari Delegati di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n.74/2012, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1 del DL 74/2012, Fintecna o società da questa interamente controllata, assicuri alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 74/2012 e che i relativi oneri, nel limite di Euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n.74/2012;
- l'articolo 10 del decreto legge 10.10.2012 n.174 convertito dalla legge 07.12.2012

- n.213, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
  - l'articolo 11, comma 2ter del citato Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato disposto di potersi avvalere della collaborazione di Fintecna spa per le annualità 2015,2016,2017 e 2018 nelle stesse modalità di cui all'art.10 del Decreto 22 giugno 2012, n.83 convertito con s.m.i. in Legge 7 agosto 2012, n.134;
  - l' art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

#### Richiamati:

- l' ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la convenzione con FINTECNA S.p.a., per le attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, avente durata dal 1^ agosto 2012 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi), per il corrispettivo massimo di € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione e disposto che tali importi trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art.2 del D.l. n. 74/2012, come convertito con la legge 122/2012;
- la convenzione, sottoscritta e registrata al RPI/2013/212 del 27 febbraio 2013, che agli articoli n. 6 e 7 ha previsto il riconoscimento del corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché la documentazione a supporto dell'attività svolta e verificata;
- il decreto n. 947 del 25 settembre 2013 con il quale la Struttura Tecnica del commissario delegato (istituita ai sensi del comma 15 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) è stata individuata come struttura competente per la verifica della relazione e del rendiconto previste dalla convenzione sopraccitata;
- i decreti nn. 1587 del 3 dicembre 2013, n. 2474 del 15 dicembre 2014, n. 2238 del 12 novembre 2015, n. 4028 del 28 novembre 2016 e 3369 del 30 novembre 2017 con i quali sono stati liquidati i compensi per le annualità dal 2012 al 31 dicembre 2016;

#### Richiamate inoltre:

- la nota dello scrivente prot. CR/2015/54478 del 13 novembre 2015 e la nota del 17 dicembre 2015 – 0008482 di Fintecna spa assunta agli atti con protocollo CR/2015/61902 del 28/12/2015, con le quali le parti hanno confermato la volontà di prorogare la convenzione RPI.2013.0000212 del 27 febbraio 2013 sino al 31 dicembre 2016, data di termine dello stato di emergenza stabilita dal D.L. n. 78/2015 convertito con s.m.i. in L. 125/2015;
- la nota dello scrivente prot. CR/2016/20645 del 15 aprile 2016 e la nota assunta agli atti con protocollo CR/2016/23746 del 4 maggio 2016 di Fintecna spa con le quali le parti hanno confermato la volontà di prorogare la citata convenzione sino al 31 dicembre 2018, data di termine dello stato di emergenza stabilita dal comma 2 bis, articolo 11 del D.L. n. 210/2015 convertito con s.m.i. in L. 21/2016;
- la nota dello scrivente prot. CR/2018/33823 del 17 settembre 2018 e la nota assunta agli atti con protocollo CR/2018/45302 del 31 dicembre 2018 e CR/2019/0000415 del 9 gennaio 2019 di Fintecna spa con le quali le parti hanno confermato la volontà di prorogare la citata convenzione sino al 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m. con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, che funge da soggetto attuatore e coordinatore a supporto del Commissario Delegato per la realizzazione dei compiti e delle funzioni espletati dalle strutture regionali e dalla struttura commissariale, nell'ambito della quale è stato istituito il “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti” al quale sono demandate, tra le altre, le funzioni di coordinamento delle attività prestate a favore del Commissario Delegato da Fintecna spa o sue società controllate ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 83/2012;

Dato atto che è stata assunta agli atti del Commissario la fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018, registrata con protocollo FTC/2018/219 del 25/5/2018, di € 1.281.887,6699999999 (imponibile € 1.050.727,60 ed € 231.160,07 per IVA al 22%), relativa al corrispettivo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, corredata del rendiconto dei costi sostenuti, e delle due relazioni tecniche semestrali che espongono l'attività svolta, trasmessa da Fintecna s.p.a. con nota 22/05/2018-0002972, assunta agli atti del Commissario con prot. CR/2018/20381 del 23 maggio 2018;

Preso atto che la fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018 ammonta ad € 1.281.887,6699999999 per un semplice errore informatico di visualizzazione e ritenuto opportuno, al di là del possibile arrotondamento, accettarla per l'importo di € 1.281.887,67 (imponibile € 1.050.727,60 ed IVA al 22% € 231.160,07);

Vista la nota di credito NS0000001 del 22/2/2019 registrata FTC/2019/51 in data 26 febbraio 2019 dell'importo di € 123,56 (imponibile € 101,28 e IVA per € 22,28), inviata da FINTECNA s.p.a. a seguito di verifiche su erronee imputazioni di costi dell'annualità 2015;

Visto che il dirigente del “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti” dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 ing. Stefano Isler ha con propria certificazione in atti, protocollo

PG/2018/422524 del 8 giugno 2018, attestato la conformità delle attività complessivamente svolte da FINTECNA S.p.a. e delle spese rendicontate dal 1<sup>^</sup> gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per il supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che dall'attestazione citata risulta che :

- i costi effettivamente sostenuti e rendicontati riguardano costi relativi al personale Fintecna e spese riconducibili all'attività di supporto tecnico-ingegneristica svolta per l'attività in questione nel periodo dal 1<sup>^</sup> gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente ad € 1.281.887,67 (€ 1.050.727,60 oltre ad Iva per € 231.160,07);
- l'attività effettivamente svolta dalla società Fintecna s.p.a. fino al 31 dicembre 2017 riguarda:
  - ✓ la prosecuzione delle attività tecnico-ingegneristiche di supporto al Commissario per la gestione delle strutture temporanee così come dettagliata e descritta nella relazione trasmessa
  - ✓ le ulteriori attività di supporto agli interventi in corso di realizzazione (Edifici scolastici e pubblici, ecc)
  - ✓ le attività relative al programma delle Opere pubbliche e dei Beni culturali
  - ✓ ulteriori attività svolte su indicazione dell'Agenzia ricostruzione

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che FINTECNA S.p.a. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che FINTECNA S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013;

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1 gennaio 2015, le pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

Ritenuto pertanto di riconoscere a Fintecna s.p.a. la somma di € 1.281.887,67 (€ 1.050.727,60 oltre ad Iva per € 231.160,07) quale corrispettivo per le attività tecnico-ingegneristiche svolte per l'annualità 2017 (gennaio - dicembre 2017) in esecuzione della convenzione sopra citata, decurtato della somma di € 123,56 (imponibile € 101,28 e IVA per € 22,28) di cui alla nota di credito NS0000001 del 22/2/2019;

Dato atto pertanto che l'importo netto da liquidare ammonta ad € 1.281.764,11, (imponibile € 1.050.626,32 oltre ad Iva per € 231.137,79);

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'importo di € 231.137,79 per Iva al 22% relativo alla sopra citata fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018 emessa da Fintecna s.p.a. decurtato della quota relativa alla nota di credito NS0000001 del 22/2/2019, deve essere versato secondo le modalità e i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.;

Preso atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di € 1.281.764,11 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, nell'ambito del compenso massimo annuale pari ad € 2.000.000,00, stabilito dal comma 14, art. 10 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e dell'articolo 11, comma 2 ter del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L.21/2016;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Dato atto che si richiederà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio V — Amministrazione e Bilancio, Servizi Affari Finanziari, il trasferimento dei fondi destinati dall'art. 10, comma 14 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in L. n. 134/2012 e per le annualità 2012 — 2013 — 2014) e dall'art. 1, comma 14-bis del decreto legge 12 maggio 2014 n. 74 (convertito in L. n. 93/2014 e per le annualità 2015 - 2016) alla convenzione con Fintecna spa, per le attività di supporto tecnico-ingegneristico;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28/09/2018 conv., con mod., in L. n. 130 del 16/11/2018, che sancisce l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, non si dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò visto e considerato

### **DECRETA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) di prendere atto che Fintecna S.p.a. ha presentato, relativamente alle attività svolte nel 2017 per conto del Commissario delegato ricostruzione, le due relazioni tecniche semestrali che espongono l'attività svolta, il rendiconto dei costi sostenuti, con nota 22/05/2018-0002972, assunta agli atti del Commissario con prot. CR/2018/20381 del 23 maggio 2018;
- 2) di prender atto della nota protocollo PG/2018/422524 del 8 giugno 2018 con cui il dirigente del "Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti" dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 ing. Stefano Isler, ha attestato la conformità delle attività complessivamente svolte da FINTECNA S.p.a. e delle spese rendicontate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per il supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per un totale di € 1.281.887,67;
- 3) di riconoscere a FINTECNA S.p.a. il corrispettivo per le attività rese dalla stessa per l'annualità 2017 (gennaio - dicembre 2017) in esecuzione della convenzione richiamata in premessa e delle successive proroghe;
- 4) di prendere atto che la fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018, emessa da Fintecna Spa, registrata con protocollo FTC/2018/219 del 25/5/2018, ammonta ad € 1.281.887,6699999999 (imponibile € 1.050.727,60 ed € 231.160,07 per IVA al 22%), per un semplice errore di visualizzazione del sistema e ritenuto opportuno, al di là del possibile arrotondamento, accettarla per l'importo di € 1.281.887,67;
- 5) di prendere atto della nota di credito NS0000001 del 22/2/2019 registrata FTC/2019/51 in data 26 febbraio 2019 dell'importo di € 123,56 (imponibile € 101,28 e IVA per € 22,28), inviata da FINTECNA s.p.a. a seguito di verifiche su erronee imputazioni di costi dell'annualità 2015;
- 6) di liquidare pertanto l'importo di € 1.281.764,11, (imponibile € 1.050.626,32 oltre ad Iva per € 231.137,79) a saldo della fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018, emessa da FINTECNA S.p.A., per complessivi € 1.281.887,67 di cui € 1.050.727,60 per compenso ed € 231.160,07 per IVA al 22%, detratta la nota di credito NS0000001 del 22/2/2019 di € 123,56 (imponibile € 101,28 e IVA per € 22,28);
- 7) di autorizzare il versamento di cui sopra, in attuazione dell'articolo 1 comma 639 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e s.m., come segue:

- quanto ad € 1.050.626,32 a favore di FINTECNA s.p.a a saldo della sopra citata fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018, somma decurtata della quota di cui alla nota di credito NS0000001 del 22/2/2019;
  - quanto ad € 231.137,79 corrispondente all'Iva al 22% sulla sopra citata fattura n. ES0000003 del 21 maggio 2018, a cui si detrae la quota IVA di cui alla nota di credito NS0000001 del 22/2/2019, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.;
- 8) di dare atto che la spesa di € 1.281.764,11 per le attività tecnico-ingegneristiche rese dalla stessa per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è compresa nel compenso massimo annuale pari ad € 2.000.000,00, stabilito dal comma 14, art. 10 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e dell'articolo 11, comma 2 ter del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L.21/2016 ed il relativo finanziamento assicurato dallo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 9) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 7, sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, senza previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28/09/2018 conv., con mod., in L. n. 130 del 16/11/2018, che sancisce l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, FINTECNA S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- 11) di dare atto infine che è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio V — Amministrazione e Bilancio, Servizi Affari Finanziari, il trasferimento dei fondi destinati dall'art. 10, comma 14 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in L n. 134/2012 e per le annualità 2012 — 2013 — 2014) e dall'art. 1, comma 14-bis del decreto legge 12 maggio 2014 n. 74 (convertito in L. n. 93/2014 e per le annualità 2015 - 2016) alla convenzione con Fintecna spa, per le attività di supporto tecnico-ingegneristico.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*